CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **80.** SITZUNG

15. 2. 1982

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE

Disegno di legge n. 58:
"Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4, contenente norme sull'adeguamento della misura delle quote di aggiunta di famiglia e altre norme in materia di personale" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

Disegno di legge n. 67:
"Arrotondamenti degli importi dei diritti previsti dall'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 5" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 18

Convalida della elezione del consigliere regionale prof. Luigi Costalbano

pag. 22

Mozione n. 16, presentata dai consiglieri Erschbaumer, Lunger e Langer, sull'attribuzione alla Provincia di Bolzano della competenza a provvedere alla traduzione autentica della legislazione nelle lingue tedesca e ladina

pag. 24

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 58:
"Änderung der Art. 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 13. April 1981, Nr. 4, betreffend Bestimmungen zur Anpassung des Ausmaßes der Familienzulage und andere Bestimmungen über das Personal" (Eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

Gesetzentwurf Nr. 67:
"Aufrundung der im Art. 6 des Regionalgesetzes vom 25 Juni 1981, Nr. 5, vorgesehenen Gebührenbeträge" (Eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 18

Bestätigung der Wahl des Regionalratsabgeordneten prof. Luigi Costalbano

Seite 22

Beschlußantrag Nr. 16, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Erschbaumer, Lunger und Langer über die Zuerkennung der Zuständigkeit an die Provinz Bozen, entsprechende Maßnahmen für authentische Übersetzungen der Staatsgesetzgebung in deutscher und ladinischer Sprache zu treffen

Seite 24

Presidenza del Presidente Achmüller.

Ore 8.27.

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Appello nominale.

VALENTIN (segretario questore - S.V.P.):(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

La seduta è aperta. Lettura del processo verbale della seduta 11.2.1982.

FEDEL (segretario questore - PPTT-UE):(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Wenn nicht, dann ist das Protokoll genehmigt.

Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Es haben sich folgende Abgeordnete entschuldigt: Avancini, Betta Claudio, Boato, Ongari, Plotegher, Ricci, Dubis, Stecher, Zelger.

Hanno giustiicato l'assenza i signori consiglieri Avancini, Betta Claudio, Boato, Ongari, Plotegher, Ricci, Dubis, Stecher e Zelger.

E' in discussione il disegno di legge n. 58: "Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4, contenente norme sull'adeguamento della misura delle quote di aggiunta di famiglia

e altre norme in materia di personale" (presentato dalla Giunta regionale).

Wir gehen zur Tagesordnung und sind bei der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 58. Es muß jetzt die Abstimmung über die Streichung des Art. 1, die Streichung des 3. Absatzes des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 13. April 1981, Nr. 4, wiederholt werden.

Passiamo all'ordine del giorno e ci troviamo al disegno di legge n. 58. Si deve ripetere la votazione sulla soppressione dell'art. 1 e del 3° capoverso dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4.

Abgeordneter Pasquali hat das Wort.

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Signor Presidente, io volevo informare il Consiglio che gli emendamenti che sono stati proposti, anche con la firma del nostro gruppo e mia personale, vengono tutti ritirati per lasciare la possibilità di approfondire meglio i contenuti relativi, che hanno dato luogo anche a talune perplessità nel merito.

Quindi vengono ritirati per quanto riguarda la firma del nostro gruppo.

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio hat das Wort.

La parola al Cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, egregi colleghi, a parte il fatto che probabilmente la Giunta dovrà precisare se tutti o quali emendamenti ritira, vorrei rammentare che ci sono anche emendamenti di

ordine finanziario, che ci sono emendamenti di altri colleghi, sui quali evidentemente ci si deve confrontare.

Parlo di quello all'art. 4, dei colleghi Tomazzoni, Micheli e Ricci.

Vorrei semplicemente, senza ironia e senza alcun intendimento di infierire, far presente al Consiglio che noi probabilmente abbiamo sciupato una giornata, la settimana scorsa, per approdare poi a un risultato pressoché analogo.

Dunque noi prendiamo atto del ritiro degli emendamenti, ma vorrei rammentare che si tenga conto di quanto è avvenuto perché appunto vi sia una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri hat das Wort.

La parola al Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): La Giunta dichiara di ritirare l'emendamento 5 ter: "Concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore".

Mantiene invece l'emendamento all'art. 1, che è ora in discussione e all'art. 6, per quanto riguarda la parte finanziaria.

PRESIDENTE: Dò lettura dell'art. 1 del disegno di legge.

Art. 1

Abrogazione del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4, è abrogato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero art. 1 da parte della Giunta regionale.

Pongo in votazione l'emendamento.

E' approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Art. 2

L'indennità regionale prevista dall'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificata con l'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 3, estesa ai dirigenti regionali con l'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4, viene applicata sullo stipendio iniziale delle singole qualifiche dirigenziali.

La differenza tra l'indennità regionale in godimento da parte dei dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 aprile 1981, n. 4, e quella prevista dal presente articolo viene conservata come assegno personabile riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale, esclusa l'indennità integrativa speciale.

E' soppresso il collegamento automatico e continuativo fra il trattamento economico dei dirigenti regionali e il trattamento economico dei dirigenti statali.

A tale trattamento si provvede con apposita legge regionale da presentarsi in Consiglio regionale entro il 31 marzo 1982.

E' aperta la discussione sull'art. 2. La parola al cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, egregi colleghi, io non capisco semplicemente la questione rappresentata dal secondo comma di questo art. 2, il quale in sostanza, mentre da una parte dice che viene meno un criterio oggi attuato per quanto concerne questo assegno, questa differenza di trattamento, specificando che deve avere riferimento allo stipendio iniziale delle cinque qualifiche dirigenziali, dall'altra parte dice che questo assegno viene mantenuto ad personam, che è riassorbito con i futuri miglioramenti economici di carattere generale, esclusa la indennità integrativa speciale, che significa scala mobile.

Ora, tra gli altri trattamenti economici di carattere generale, oltre lo stipendio e la scala mobile, ci sono altri istituti, magari tra di loro variabili, e non si comprende come possano intervenire questi istituti nel riassorbimento di un'indennità ad personam, ovvero di un assegno ad personam percepito.

Mi pare che la cosa sia un po' precaria da questo punto di vista; nel senso che i precedenti da noi conosciuti a questo riguardo si riferiscono semmai agli scatti di anzianità, ovvero allo stipendio base, che ha una sua voce ed istituto specifico.

Quando si parla, invece, in modo "onnicomprensivo" e anche di indennità integrativa speciale, si va a toccare un qualche cosa che può esserci o non può esserci.

Ad esempio, cosa possono essere gli altri istituti? Gli assegni familiari? Non credo che su questi si possa operare un riassorbimento di un assegno ad personam. Possono essere le ore straordinarie? Ma uno le

può fare, come può non farle. Possono essere le trasferte? Ma uno può farle, come può non farle.

E poi, ripeto, hanno un loro trattamento specifico ben preciso.

Noi quindi non comprendiamo il secondo comma, che può essere anche suscettibile di opinabilità, proprio per il modo come viene formulato.

Ripeto, avrei compreso di più che ci fosse questo aggancio diretto al riassorbimento tramite gli scatti di anzianità, ovvero quello che si dice normalmente lo stipendio base.

ecco quali sono le perplessità su questo articolo e gradirei sapere anche dalla Giunta se questo aspetto è stato approfondito, valutato e come nella pratica lo si intende applicare.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta, Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Devo dire che qualche scrupolo è venuto anche alla Giunta prima di predisporre questo articolo e abbiamo chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato per vedere se intanto era applicabile con retroattività, dato che nel frattempo era stato approvato un nuovo regolamento del personale dirigenziale, che concedeva un certo aumento dello stipendio.

L'Avvocatura dello Stato ci dice che noi, essendoci la legge del 1981, dovevamo assolutamente concedere tutta l'indennità del 35%, prevista dalla legge, sullo stipendio goduto, che non possiamo trattenerla immediatamente dopo l'entrata in vigore di questo disegno di legge, quando entrerà in vigore, anche se inizialmente avevamo scritto che la legge doveva aver vigore dall'entrata in vigore della legge che concedeva il 35%. Non so se mi sono spiegato.

Ci hanno detto che questo non è pensabile in una legge e abbiamo previsto di riassorbirla con i futuri miglioramenti economici. Futuri miglioramenti economici che, per i dirigenti, dovrebbero venire anche presto, perché lei sa che si sta discutendo proprio in questi giorni in sede parlamentare il nuovo ordinamento dei dirigenti.

Abbiamo escluso l'indennità integrativa speciale, perché ci sembrava che essa sia dovuta, perché è collegata un po' anche all'aumento del costo della vita. Credo che non passino molti anni, né molti mesi prima di poter assorbire almeno in parte quanto i dipendenti godranno in più dall'entrata in vigore di questa legge nel momento in cui saranno approvati i nuovi miglioramenti economici per i dirigenti. Ad ogni modo è certo che saranno trattenuti questi soldi.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: La parola al cons. Binelli.

BINELLI (PPTT-UE): Signor Presidente, per una brevissima dichiarazione di voto, perché gli avvicendamenti di emendamenti emendativi del 12 febbraio, di giovedì scorso, del giorno successivo, un emendamento integralmente sostitutivo dell'art. 2 e, dopo, il ritiro di questa mattina di tutti gli emendamenti, tranne il primo e l'ultimo, cioè quello all'art. 1 e all'art. 6, ci ha messi evidentemente in serio imbarazzo nel valutare cosa sta succedendo da parte della Giunta regionale, che presenta un disegno di legge, lo emenda in maniera

globale nella seduta scorsa e oggi praticamente ritira completamente gli emendamenti presentati, tranne due emendamenti di carattere tecnico: il primo e l'ultimo.

A questo punto la nostra valutazione non può essere così tranquilla e così serena. Siamo seriamente preoccupati dell'andamento delle cose, dell'andamento della discussione di questo disegno di legge che stiamo esaminando.

Pertanto dobbiamo invitare la Giunta ad una maggiore coerenza: non si può arrivare a presentare un disegno di legge di questo genere, seppure di modesta portata - non vogliamo certamente riferirci alle dimensioni o alla portata del disegno di legge in sè - ma come etica comportamentale.

Secondo noi non è ammissibile che una Giunta regionale presenti un disegno di legge per introdurre delle modeste, per quanto sostanziali, modifiche all'ordinamento retributivo del personale regionale e, in un accavallamento di eventi successivi, proceda all'introduzione di una serie di emendamenti, che snaturano completamente la portata originaria del disegno di legge, salvo poi in una seduta successiva, quella di oggi, ritirarli in maniera globale.

Questo per conto nostro non è un comportamento serio, quindi dobbiamo stigmatizzarlo.

Pertanto su questo articolo noi ci asteniamo ome pure sugli emendamenti.

PRESIDENTE: Va bene. E in votazione l'art. 2.

L'art. 2 è approvato a maggioranza.

Art. 3

Estensione di norme statali al personale in servizio in Uffici tavolari.

Al personale direttivo degli uffici periferici del servizio del Libro fondiario sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché le disposizioni di cui al D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, e al D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo degli aiutanti tavolari.

Al personale con qualifica di conservatore del Libro fondiario inquadrato nella carriera speciale dei conservatori del Libro fondiario ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, l'anzianità di servizio eccedente i quattro anni e sei mesi viene valutata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come anzianità nella qualifica attribuita.

E' aperta la discussione sull'art. 3. Nessuno chiede la parola.

E' posto in votazione l'art. 3.

L'art. 3 è approvato a maggioranza.

Art. 4

Inquadramento in ruolo del personale assunto ex articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro due mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esami, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

Delle stesse disposizioni potrà beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, e il cui rapporto di impiego abbia tuttavia avuto termine o sia stato sospeso nel corso dell'anno 1981.

Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabiliti con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriera e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'articolo 16 della legge regionale 29 agostol976, n. 8, e dell'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, valgono le norme dei regolamenti stessi.

Nei confronti del personale che, pur avendo superato l'esame, non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della

graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto, sia ai fini giuridici che a quelli economici, il servizio prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, a partire dalla data di instaurazione dell'ultimo rapporto temporaneo di impiego per ciascuna unità di personale.

La medesima disposizione si applica - tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, - anche nei confronti del personale già a suo tempo assunto ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, e successivamente nominato in ruolo in seguito a pubblico concorso nell'anno 1981.

L'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

All'art. 4 sussiste ancora un emendamento, a firma Tomazzoni, Micheli e Ricci, il quale recita: "aggiungere all'art. 4 il seguente comma: 'L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, è soppresso'.".

E' in discussione l'emendamento testé letto. Nessuno chiede la parola.

E' posto in votazione l'emendamento Tomazzoni, Micheli e Ricci.

L'emendamento è respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli e 3 astenuti.

E' in votazione l'art. 4 nel testo della Giunta.

L'articolo è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

Art. 5

Organo preposto all'identificazione dei profili professionali e all'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

Le operazioni di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative, fra l'altro, all'identificazione dei profili professionali previsti dall'articolo 3 della legge precitata, sono svolte, per il personale della Regione, dalla Giunta regionale - entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge - su proposta di una Commissione paritetica istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, presieduta dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, da quattro rappresentanti dell'amministrazione regionale e da quattro rappresentanti dei dipendenti regionali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le decisioni della Commissione paritetica sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

La composizione della Commissione paritetica deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zum Artikel 5 zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 5? Nessuno.

Mit 7 Enthaltungen ist der Artikel 5 genehmigt.

L'art. 5 è approvato con 7 astensioni.

Art. 6

Norma finanziaria.

All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in Lire 200 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981.

PRESIDENTE: Hierzu ist folgende Änderung eingegangen:

E' stato presentato dalla Giunta regionale il seguente emendamento sostitutivo dell'art. 6:

L'art. 6 è sostituito con il seguente:

"All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 250 milioni e per l'anno 1982 in lire 250 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari".

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab.

Chi chiede la parola? Nessuno. Votazione.

Mit 7 Stimmenthaltungen ist der Art. 6 genehmigt.

L'art. 6 è approvato con 7 astensioni.

Sind Erklärungen zur Stimmabgabe? Abgeordneter D'Ambrosio.

Dichiarazioni di voto? Cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Un'osservazione, signor Presidente. Non so se è rituale o se ne può fare a meno, ma normalmente c'è scritto che questa legge entra in vigore il giorno tale dei tali ed è fatto obbligo di rispettarla e di farla rispettare. Ma non è questo il problema che io volevo sollevare. E' solo una rapidissima dichiarazione di voto, che tende a dire come il nostro non può essere un voto favorevole al provvedimento.

Ci asterremo perché sussistono alcune delle perplessità che avevamo esposto in sede di discussione generale, direi indipendentemente dal fatto che poi la stessa Giunta provinciale ha ritenuto di ritirare gli emendamenti. Questo, se da una parte dà ragione agli atteggiamenti da noi seguiti e alle critiche, non li ha superati del tutto, tanto è vero che abbiamo notato, ad esempio all'art. 2, un significativo, emblematico voto contrario dell'assessore Benedikter e dell'assessore Rubner.

Perché questo? Perché forse ci si preoccupa non solo della praticabilità di questo provvedimento legislativo, ma di un punto di riferimento di questo disegno di legge, per quanto concerne le due Province autonome e una sua eventuale estensione. Credo che questa potrebbe essere una chiave di lettura di quell'atteggiamento che per

alcuni versi coincide su perplessità e riserve, che noi, ripeto, avevamo già espresso.

Un'ulteriore considerazione, signor Presidente, mi si permetterà di farla, ed è questa: noi di quando in quando, a livello regionale o a livello delle due Province, abbiamo dei provvedimenti legislativi che si riferiscono ai dipendenti, ai lavoratori. Credo non sia la nostra parte politica insensibile alle condizioni dei lavoratori e dunque a provvedimenti di questo tipo, ma noi crediamo di avere dimostrato, almeno ci siamo sforzati di aver dimostrato, come questi provvedimenti, in sintonia con qualcosa di più di una linea di tendenza presente anche all'interno del movimento sindacale, debbano essere fra di loro, per quanto possibile, coordinati, affinché non ci sia una estensione, quanto meno, di quella che fino a non molti mesi fa veniva definita la cosiddetta giungla retributiva.

Noi crediamo invece che con questi provvedimenti, lungi dall'andare ad una politica di coordinamento e, per quanto possibile, a pari prestazioni pari condizioni economico-normative tra i lavoratori, noi andiamo a mantenere sempre una disparità di trattamento, che non solo è oggetto poi di malcontento tra altri che fanno queste stesse mansioni, ma anche di rincorse, dalle quali è difficile capire chi è il battistrada e chi è l'inseguitore.

Ecco perché, signor Presidente, noi riteniamo che la politica del personale, la politica che si riferisce ai dipendenti dei vari istituti, che noi qui andiamo di quando in quando ad affrontare, le due Province autonome e la Regione, debbano essere politiche in campana - come si suol dire - con una linea di tendenza presente anche nell'intero paese. Signor Presidente, noi manteniamo dunque una riserva politica di merito,

ma una riserva politica anche di ordine generale, che ci fa dire di astenerci su questa legge e ci impegna però a riprendere in mano tutta la materia non appena se ne presenterà l'occasione.

PRESIDENTE: Wer möchte noch eine Stimmabgabeerklärung abgeben? Niemand.

Altre dichiarazioni di voto? Nessuno.

Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede.

Ich gabe das Abstimmungsergebnis bekannt.

Rendo noto l'esito della votazione.

Abstimmende 42

ja 30

nein 3

weiße Stimmzettel 9.

Votanti 42

30 sì

3 no

9 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Nun wären wir bei der Behandlung der Beschlußanträge. Ich weiß nicht, ob die Einbringer der Beschlußanträge etwas sagen können, ob man so weit ist.

Siamo giunti alla trattazione delle mozioni. Non so se ciò sia possibile e se i presentatori possono dare conferma.

Abg. Binelli.

Cons. Binelli.

BINELLI (PPTT-UE): Per la verità, signor Presidente, su talune delle mozioni avevamo trovato una linea di intesa in via preliminare, solamente che ci si era impegnati a farne una stesura grafica leggibile, per cui non mi sembra che siamo ancora pronti con la stesura battuta a macchina. Quindi, non so, penso che sarà forse il caso di attendere. Al limite, una potrebbe forse essere trattata, quella concordata, che mi sembra sia la 18 o la 17, non mi ricordo bene. Non mi ricordo appunto l'ordine del giorno, non mi ricordo forse il numero della mozione. Comunque penso che, non essendo estemporanea questa seduta, evidentemente non è stato perfezionato il lavoro.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Dato che non c'è questo accordo definitivo sulle mozioni e vedo che non c'è neanche in sala il presentatore della mozione n. 15 o n. 16, io pregherei il Consiglio di voler trattare il disegno di legge sugli arrotondamenti degli importi dei diritti previstiall'art. 6. Sono due articoli, che dovremmo approvare in fretta, perché sembra che in Commissione siano andati all'unanimità e sono due articoli che hanno urgenza per poter permettere alle Camere di Commercio di operare con immediatezza per quanto riguarda le trattenute ed i versamenti dei corrispettivi di quanto le Camere di Commercio fanno per gli operatori economici.

PRESIDENTE: Wenn die Behandlung der Beschlußanträge aufgeschoben ist, dann ist ja sowieso der nächste Punkt auf der Tagesordnung der Gesetzentwurf Nr. 67.

Si deve rinviare la trattazione delle mozioni; il prossimo punto dell'ordine del giorno è comunque il disegno di legge n. 67: "**Arrotondamenti degli importi dei diritti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 5" (Presentato dalla Giunta regionale).**

Ich bitte den Präsidenten um Verlesung des Berichtes.

Prego il Presidente di voler relazionare.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Signori consiglieri, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano hanno fatto ripetutamente presenti al competente Assessorato regionale le difficoltà in cui quotidianamente si dibattono gli impiegati addetti al rilascio dei certificati di origine e di attestazione di importazione, per la restituzione dei resti, nell'ambito dell'operatività dell'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige - Tirolo Vorarlberg.

Situazione di particolare disagio, questa, che non viene nemmeno attenuata - come sembra superfluo osservare - applicando gli arrotondamenti alle cinque lire (per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori a lire 2,50 centesimi), previsti dalla legge statale 21 maggio 1959, n. 339.

Del resto, a riprova che la suddetta legge non è più adeguata ai tempi, stante anche la crescente inflazione, sta il fatto, estremamente significativo, che lo Stato, mediante le varie leggi di aumento degli

importi per tasse, imposte e tributi vari, prevede, di volta in volta, con riferimento alle singole imposizioni tributarie, le misure degli arrotondamenti.

Avendo la Regione, con legge regionale 2 agosto 1981, n. 6, - in sede di aumento delle tasse sulle concessioni non governative - disposto che i nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori, si è ritenuto opportuno, con il presente disegno di legge, far riferimento, per gli arrotondamenti degli importi corrispondenti ai diritti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 5, (diritti per il rilascio dei certificati di origine e di attestazione di importazione rilasciati dalle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo preferenziale), a quanto disposto sia dalla menzionata legge n. 6/1981 che dalle eventuali successive norme di modifica degli arrotondamenti in materia di tasse sulle concessioni non governative.

Per tale motivo si è fatto riferimento alla normativa regionale concernente le tasse sulle concessioni non governative, in modo da avere, per quanto riguarda gli arrotondamenti degli importi dei diritti di cui all'articolo 6 della citata legge regionale 25 giugno 1981, n. 5, un aggancio automatico alle modifiche che il legislatore regionale intendesse disporre negli arrotondamenti degli importi delle tasse sulle concessioni non governative.

Dovendo tale legge venire incontro al più presto alle cennate quotidiane difficoltà, si è ritenuto opportuno inserire la clausola d'urgenza.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani).

PRESIDENTE: Prego il Presidente della Prima Commissione legislativa di dare lettura della relazione al disegno di legge n. 67.

Prego, cons. Mtuella.

MATUELLA (D.C.): La I Commissione legislativa ha trattato questo disegno di legge nella seduta del 4 febbraio 1982, alla presenza dell'assessore regionale competente, Dubis.. L'assessore ha illustrato il provvedimento, rilevandone il carattere prevalentemente tecnico e ponendo l'attenzione della Commissione sull'urgenza che esso riveste.

Il passaggio alla discussione articolata, gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso sono stati approvati dalla Commissione all'unanimità. Il provvedimento viene ora trasmesso al Consiglio regionale per la trattazione in aula.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 67.

Chi chiede la parola? Nessuno. E' chiusa la discussione generale.

E' posto in votazione il passaggio alla discussione articolata. E' approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 1

Agli importi dei diritti previsti dall'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 5, si applicano gli arrotondamenti disposti dalla normativa regionale in materia di tasse sulle concessioni non governative.

E' aperta la discussione generale sull'art. 1. Chi chiede la parola? Nessuno. E' posto in votazione l'art. 1. E' approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' in discussione l'art. 2. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione l'art. 2.

Sono 29 i voti favorevoli, quindi la maggioranza per l'urgenza non c'è. Decade la clausola d'urgenza.

L'art. 2 è respinto.

E' stato presentato un emendamento dalla Giunta, cioè un articolo 2 aggiuntivo che dice: "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".

E' in discussione questo emendamento. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione l'emendamento.

L'emendamento è approvato a maggioranza.

Dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso? Nessuno chiede la parola?

E' in votazione il disegno di legge n. 67.

(segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 43

40 sì

3 schede bianche.

Il Consiglio approva.

Dato che siamo in argomento, io continuerei col punto successivo all'ordine del giorno, il n. 25: "**Convalida della elezione del consigliere regionale prof. Luigi Costalbano**".

Prego il Presidente della Commissione di convalida, dott. Ferretti, di leggere la relazione.

FERRETTI (D.C.): In data 21 gennaio 1982 si è riunita la Commissione regionale di convalida con il compito di vagliare la posizione del cons. Luigi Costalbano, proclamato consigliere regionale nella seduta del 17 dicembre 1981, in sostituzione del dimissionario Alexander Langer.

Dagli atti in possesso della Commissione risulta che il consigliere Costalbano ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere del Comune di Laives in data 18 dicembre 1981.

Risulta inoltre che lo stesso consigliere si è posto in aspettativa quale dipendente dell'Orchestra Haydn .

Dall'esame della situazione emersa non si ravvisano elementi che si oppongono alla elezione del consigliere Costalbano Luigi, per cui la Commissione all'unanimità propone al Consiglio regionale la convalida della sua elezione a membro di questa Assemblea.

PRESIDENTE: Ringrazio. Poiché il Consiglio si deve esprimere e

trattandosi di persona, la votazione, l'espressione del consenso o del dissenso del Consiglio va fatta a scrutinio segreto.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Va bene, possiamo fare per alzata di mano.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Ma è che qui non sappiamo. Bisognerebbe che gli uffici fossero in grado in questo momento stesso di dirci quali sono stati i precedenti.

L'art. 89 dice: "Nelle questioni comunque riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto".

Se vogliamo toglierci ogni dubbio di coscienza, votiamo per scheda segreta. Prego!

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, io voglio ricordare che, a parte che all'ordine del giorno è da un mese e quindi gli uffici potevano informarsi, dico che sicuramente all'inizio della legislatura non abbiamo fatto 70 votazioni.

PRESIDENTE: Ritorniamo sulle nostre decisioni e votiamo per alzata di mano.

E' in votazione la convalida del consigliere regionale prof. Luigi Costalbano.

E' approvata a maggioranza con un'astensione.

Adesso potremmo passare alla trattazione del punto 9 dell'ordine del giorno: "Mozione n. 16, presentata dai consiglieri Erschbaumer, Lunger, Langer, sull'attribuzione alla Provincia di Bolzano della competenza a provvedere alla traduzione autentica della legislazione nelle lingue tedesca e ladina".

La parola, per l'illustrazione, al consigliere Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.):

MOZIONE

Premesso che:

- la legge costituzionale del 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 5 gennaio 1972, è entrata in vigore, a sensi dell'articolo 73 della Costituzione, il 20 gennaio 1972;
- le norme di attuazione al nuovo Statuto di autonomia si sarebbero dovute emanare entro due anni da tale data a sensi dell'articolo 108 dello Statuto predetto e che pertanto il termine è già scaduto dal 20 gennaio 1974, mentre a sette anni di distanza si discute ancora norme di attuazione, concernenti la parificazione delle lingue tedesca ed italiana, di cui quest'ultima rimane pur sempre la lingua ufficiale della Repubblica, nell'ambito delle cosiddette Commissioni dei 6 e dei 12, insediate a sensi dell'articolo 107 del nuovo Statuto di autonomia;
- questo notevole ritardo evidenzia la lentezza delle procedure, nonché la necessità dell'intervento dei rappresentanti eletti del popolo per

uscire dall'intricata situazione, in cui si dibatte oggi la problematica della parificazione delle lingue e che altrimenti si dovrebbe sospettare un non interesse da parte dei responsabili per l'attuazione del dettato costituzionale ed in particolare di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, cioè dei diritti dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, del principio di uguaglianza di tutti i cittadini, tra l'altro anche senza distinzione di lingua e della tutela delle minoranze linguistiche, mentre l'articolo 2 dello Statuto di autonomia rafforza il principio di parità di diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali; altresì l'articolo 1 dell'Accordo di Parigi del 5.9.1946, ratificato con legge 25.11.1952, n. 3054, garantisce alla popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige completa parità dei diritti nell'ambito di particolari disposizioni a tutela della loro caratteristica etnica, sviluppo culturale ed economico;

- tale parità dovrebbe divenire realtà con la parificazione della lingua tedesca a quella italiana nei pubblici uffici e nei documenti ufficiali, la qual cosa è sancita per tutto il territorio regionale nell'articolo 99 dello Statuto di autonomia, fermo restando che nei documenti legislativi la lingua italiana rimane determinante; il terzo capoverso dell'articolo 100 dello Statuto afferma che i documenti sono redatti nella lingua presunta del destinatario, mentre il quarto capoverso prevede la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini;
- la Commissione insediata a sensi dell'articolo 107 dello Statuto di

autonomia sta tutt'ora elaborando norme di attuazione allo Statuto menzionato,

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

d e l i b e r a

di incaricare i suoi rappresentanti nella menzionata Commissione dei 12 di adoperarsi per l'attuazione dei seguenti provvedimenti:

1. alla Provincia Autonoma di Bolzano si riconosce la competenza di provvedere alla traduzione corrente della legislazione statale, per quanto di importanza e di interesse generali per i cittadini di lingua tedesca e ladina, nonché alla relativa pubblicazione nelle lingue tedesca e ladina nel Bollettino Ufficiale della Regione, per la qual cosa lo Stato provvederà a porre a disposizione i necessari mezzi finanziari;
2. i testi tradotti avranno valore di una traduzione autenticata, alla quale potranno richiamarsi tutte le autorità, pur rimanendo determinante il testo italiano a sensi dell'articolo 99 dello Statuto di autonomia.

PRESIDENTE: Domando al cons. Erschbaumer se desidera illustrare la mozione.

Quindi al cons. Erschbaumer la parola.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Ganz kurz, Herr Präsident! Bereits 1977 habe ich im Regionalrat einen ähnlichen Beschlußantrag eingebracht. Damals erklärte der Regionalratsabgeordnete Dr. Alfons Benedikter, daß es sich nur mehr um Wochen handeln würde - also 1977 erklärte er, daß es nur mehr um Wochen ginge - und wir würden dann sowieso diese Materie geregelt haben, nachdem in der Sechser- und Zwölfer-Kommission, wo er selbst als Mitglied sitzt, bereits an den Durchführungsbestimmungen gearbeitet würde. Es wurde mir empfohlen, den Beschlußantrag zurückzunehmen, was ich dann auch tat im Glauben, daß es tatsächlich nur mehr um eine kurze Zeit gehen kann und diese Frage dann gelöst würde.

Am 15. Dezember 1981 behandelten wir im Südtiroler Landtag auch einen ähnlichen Beschlußantrag. Damals erklärte wiederum Landesrat Benedikter, daß in der Sechser- oder Zwölferkommission bereits entsprechende Entwürfe vorliegen und nur mehr verabschiedet werden müßten, und zwar fehlen noch andere Bestimmungen, die in die gleiche Durchführung hineinkommen sollten, weil man die vielleicht nicht will getrennt zur Verabschiedung bringen.

Nun ist jetzt eine neue Situation eingetreten. Wir wissen, daß die Mitglieder in der Sechser- und Zwölfer-Kommission nicht mehr weiterkommen, daß man jetzt versucht, eine Expertenkommission außerhalb der Sechser- und Zwölfer-Kommission zu beauftragen, noch einmal die Entwürfe zu beraten und sie zu studieren, so daß keine Aus-

sicht besteht in nächster Zeit, diese Durchführungsbestimmungen, wenn wir sie global machen wollen, daß Staatsgesetze, die von allgemeinem Belang sind, auc h auf deutsch übersetzt werden. Ich erinnere daran, daß im Oktober 1981 die neue italienische Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten ist und diese wäre wohl auch wichtig und notwendig, daß sie in die deutsche Sprache übersetzt und im Amtsblatt veröffentlicht würde, daß sie alle Autofahrer in ihrer Sprache erhalten können, aber auch, daß sie dann auch in den Schulen verwendet werden könnte. Ich meine, das wäre ein wichtiges Gesetz, das im Amtsblatt der Region in beiden Sprachen veröffentlicht werden sollte. Teilweise werden Gesetze, zum Beispiel Steuergesetze und dergleichen, von Institutionen, in letzter Zeit von Bankinstitutionen, in Broschüren veröffentlicht, aber grundsätzlich geht es darum, daß wichtige Staatsgesetze eben auch auf deutsch im Amtsblatt veröffentlicht werden, damit einerseits dem Pariser-Vertrag Genüge getan wird, damit andererseits dem Art. 2 des Autonomiestatutes Genüge getan wird, das von der Gleichheit in der Region spricht und das kann nur erfolgen, wenn eben im Sinne dieses Artikels 2 die wichtigsten Staatsgesetze, die uns alle angehen, auch in dieser Sprache veröffentlicht werden.

Nun, ich glaube, die Geduld ist so langsam am Ende, daß man sich nicht immer nur vertrösten soll; 1977 hat man bereits vertröstet, daß man sagte, es kann nur mehr kurze Zeit dauern, dann werden die Durchführungsbestimmungen erlassen werden; am

15. Dezember erklärte der Landesrat Benedikter wiederum so, als ob es nicht mehr lange dauern würde, aber jetzt, glaube ich, gibt es keine Hoffnung mehr, denn der Weg, der jetzt beschritten wird, geht in eine Richtung, daß man sich für viele Jahre vorbereiten muß, denn wenn eine neuerliche Kommission eingesetzt wird, bis die alles umgearbeitet hat, kann man sich vorbereiten, daß die S.V.P. noch für viele Wahlperioden eine Chance hat, wie eben in den vergangenen Jahren, diese Auseinandersetzung um die Durchführungsbestimmungen aufrechterhalten zu können. Mir geht es eben darum, daß wenn es stimmt, wie Landesrat Benedikter sagt,bereits zu dieser Frage in der Sechser- und Zwölfer-Kommission Einigkeit herrscht, daß man für diesen Teil getrennte Durchführungsbestimmungen erläßt und dazu braucht es natürlich auch die Möglichkeit, daß die derzeitigen Kompetenzen, die bei der Region liegen, für die Veröffentlichung an die autonome Provinz übertragen werden und natürlich muß auch der Staat dann die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellen, denn sonst würde die Provinz mit Ausgaben belastet, für die sie keine Einnahmen hätte. Das sollte nicht sein.

Deswegen empfehle ich, diesen Beschlußantrag anzunehmen, damit wir, auch wenn wir für andere Durchführungsbestimmungen noch lange warten werden müssen, jetzt die bereits erarbeiteten zur Verabschiedung bringen können. Sicherlich braucht es dazu den politischen Willen von den Mehrheitsparteien erstens einmal im Regionalrat, denn diese müßten ja die Mitglieder der Sechser- und Zwölfer-Kommission beauftragen und den Willen zum Ausdruck bringen, daß

die Kompetenz von der Region auf die autonome Provinz Bozen übertragen wird, denn wenn das nicht zum Ausdruck kommt, dann hat natürlich alles keinen Sinn, dann müssen die deutschsprachigen Einwohner der Provinz Bozen nach wie vor den Pariser-Vertrag und den Art. 2 des Autonomiestatutes nur als etwas Geschriebenes betrachten, aber auf keinen Fall diese Bestimmungen Anwendung fänden. Ich glaube, es wäre höchste Zeit, daß wir diese Bestimmungen endlich zur Anwendung bringen. Ich war immer optimistisch und habe immer wieder geglaubt, daß alle Parteien im Regionalrat sich immer stärker für die Rechte der Minderheiten aussprechen, sich immer stärker für die Anwendung des Pariser-Vertrages, für die Anwendung des Art. 2 des Autonomiestatutes und für die Anwendung des Art. 6 der Verfassung verwenden, so daß es kaum Schwierigkeiten geben könnte oder würde. In der Tat aber erleben wir, daß es viel schwieriger ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann findet man immer wieder eine Reihe von Ausreden, eine Reihe von Versprechungen, die dann nicht eingehalten werden und ich sage zum Schaden unserer Einwohner in der Provinz Bozen.

(Brevemente, signor Presidente! Già nel 1977 avevo presentato in Consiglio regionale una simile mozione. In quell'occasione il Consigliere regionale Dr. Alfons Benedikter ebbe a dichiarare che fra qualche settimana tale materia sarebbe stata regolamentata, dato che le Commissioni dei 6 e dei 12, alle quali lo stesso appartiene, stavano elaborando le relative norme di attuazione. A quel tempo mi raccomandò di ritirare la mozione, cosa che feci in buona fede, credendo che il problema sarebbe stato risolto in breve tempo.

Il 15 dicembre 1981 il Consiglio provinciale discusse una mozione simile e l'Assessore provinciale Benedikter dichiarò che le Commissioni dei 6 e dei 12 avevano già elaborato delle bozze, che stavano per essere approvate, e che mancavano soltanto alcune norme da inserirsi in tale bozza, in quanto non si intendeva approvarle separatamente.

Ora si è verificata una nuova situazione. Sappiamo che le Commissioni dei 6 e dei 12 non riescono più a far progredire i lavori e che si intende incaricare una commissione di esperti estranea alle Commissioni predette, ad esaminare i progetti già elaborati ed avviare nuovi studi, dimodoché in un prossimo futuro non potranno essere approvate le norme di attuazione che prevedano la traduzione in tedesco di leggi nazionali di interesse generale.

Faccio presente che nell'ottobre 1981 è entrato in vigore il nuovo codice della strada, per cui sarebbe importante e necessario di pubblicarlo tradotto in lingua tedesca sul Bollettino Ufficiale, per dar così modo agli utenti della strada di ottenerlo anche in lingua tedesca, e di introdurlo anche nelle scuole. Ritengo che questa sia una legge importante, da pubblicarsi in entrambe le lingue, ripeto, nel Bollettino Ufficiale; parzialmente, leggi come ad esempio la legge fiscale ecc.,

sono pubblicate su deplaint da istituzioni ed in questo ultimo periodo da istituti bancari, ma fondamentalmente si tratta di pubblicare anche in lingua tedesca importanti leggi dello Stato sul nostro Bollettino Ufficiale, per osservare da una parte l'Accordo di Parigi e per soddisfare dall'altra l'art.. 2 dello Statuto di Autonomia, che parla della parificazione della lingua nell'ambito della Regione, la qual cosa può essere ritenuta attuata soddisfacentemente, pubblicando le leggi nazionali più importanti anche in lingua tedesca, a sensi dell'art. 2 predetto.

Ora credo che la pazienza abbia un limite, che non si può accontentarsi di promesse; nel 1977 ci siamo accontentati dell'affermazione che le relative norme di attuazione sarebbero state emanate in breve tempo, ma il 15 dicembre 1981 l'Assessore provinciale Benedikter ribadì la sua affermazione, che la relativa emanazione era prossima, ma ora non vi è più speranza, che tali norme vengano approvate presto; poiché l'iter che si intende percorrere è orientato a lunga scadenza, dato che si intende insediare una nuova commissione, rielaborare il tutto, affinché lo S.V.P. abbia grosse possibilità per molte consultazioni elettorali, come è accaduto negli anni scorsi, che si è mantenuto vivo il confronto su determinate norme di attuazione. Ritengo, che, qualora l'affermazione dell'assessore provinciale Benedikter corrispondesse a verità, nel senso che su questo punto le Commissioni in parola sono unanimemente d'accordo, si dovrebbe emanare per questa parte norme di attuazione separate con la possibilità che le attuali competenze della Regione in materia di pubblicazione vengano trasferite alla Provincia autonoma e naturalmente lo Stato dovrà provvedere all'erogazione dei necessari mezzi finanziari, altrimenti la

entrate, la qual cosa non è possibile.

Per questo motivo raccomando di voler approvare la presente mozione, onde veder approvate le norme di attuazione che interessano la materia in questione, dato che per le altre dovremo attendere ancora molto tempo. Naturalmente necessita la volontà politica dei partiti di maggioranza del Consiglio regionale, poiché questi dovranno incaricare i componenti delle Commissioni dei 6 e dei 12 ad esprimere questa volontà, nel senso che la competenza venga trasferita dalla Regione alla Provincia autonoma di Bolzano. Se tutto questo non trova espressione in sede competente, qualsiasi azione non avrebbe alcun senso e la popolazione di lingua tedesca della Provincia di Bolzano dovrebbe considerare l'accordo di Parigi e l'art. 2 dello Statuto di autonomia lettera morta, non trovando tali norme attuazione alcuna. Credo che sia giunto il momento di applicare finalmente detta normativa. Sono sempre stato ottimista e ritenevo che tutti i partiti del Consiglio regionale sarebbero intervenuti sempre più in favore dei diritti delle minoranze e che si fossero sempre più impegnati per l'attuazione dell'accordo di Parigi e dell'art. 2 dello Statuto di autonomia, come pure dell'articolo 6 della Costituzione, per cui ritenevo che le difficoltà si potevano ritenere superate. In realtà dobbiamo constatare che è difficile, anzi più difficile trattare l'argomento con delle decisioni, in tal caso si trovano sempre scuse, si fanno promesse, che non si mantengono regolarmente e tutto questo a danno della popolazione della Provincia di Bolzano).

PRESIDENTE: E' iscritto a parlare il cons. Lunger, ne ha facoltà.

LUNGER (P.D.U.): Geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es dürfte wohl klar und einsichtig sein, daß auf die Dauer eine wirkliche Gleichstellung der deutschen Sprache in Südtirol oder, besser gesagt, eine tatsächliche Gleichberechtigung, nur dann möglich ist, wenn die Bürger deutscher Muttersprache und natürlich auch die Ladiner, soweit dies möglich ist, auch die Möglichkeiten haben, zumindest die wichtigen Staatsgesetze auch in deutscher Übersetzung, also in deutscher Sprache, lesen zu können. Es heißt zwar in den Gesetzen: Jeder ist verpflichtet, die Gesetze einzuhalten und sie zu befolgen und für deren Befolgung zu sorgen. Voraussetzung dafür ist aber, daß er die Gesetze versteht. Ganz abgesehen davon, daß es gerade in Südtirol Gesetze gibt, die zwar auch auf deutsch veröffentlicht werden, aber vom Durchschnittsbürger doch nicht verstanden werden können, weil sie derart konfus, durcheinander, unübersichtlich und sprachlich unverständlich sind - ich erinnere da vor allem an die Gesetze auf dem Gebiet der Urbanistik und des Wohnbaues, die ja vom Direktor des Gemeindenverbandes als unverständliches Flickwerk bezeichnet wurden - abgesehen von diesem Sonderfall, den die Herren der S.V.P. produziert haben, oder vor allem en bestimmter von ihnen, abgesehen einmal von diesem Sonderfall, bin ich doch der Meinung, daß die Bürger doch ein Gesetz verstehen, im Durchschnitt wenigstens, wenn sie es deutsch lesen können. Deshalb ist es sicher auf die Dauer not-

wendig, daß die Staatsgesetze, oder zumindest die wichtigeren, die uns alle betreffen - Kollege Erschbaumer hat zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung erwähnt - aber ich würde vor allem sagen, alle Strafbestimmungen, welche wichtige Gesetze sind, denn der Bürger wird gestraft, alle für unsere Provinz geltenden Strafbestimmungen müßte man vor allem übersetzen, auch wenn sie zum Teil in den verschiedenen Gesetzen verstreut sind, und darüberhinaus auch andere wesentliche und wichtige Gesetze. Daß dies Arbeit und Geld kostet, darüber besteht kein Zweifel. Aber es scheint, daß bisher manche Herren der S.V.P. gemeint haben, die Doppelsprachigkeit könne erreicht werden, ohne große Mühe, ohne finanziellen Einsatz, ohne Einsatz von Personen, welche die Übersetzungen machen und schreiben. Und das ist der große Fehler. In letzter Zeit allerdings sind Fälle aufgetaucht, die immer mehr den dringenden Verdacht rechtfertigen, daß einzelne oder manche S.V.P.-Funktionäre gar nicht mehr so interessiert sind, dafür zu sorgen, daß die Zweisprachigkeit in Südtirol wirklich entschieden durchgeführt wird. Ich erinnere da vor allem an das Verhalten des Landesrates Durnwalder in bezug auf die wiederholten nur einsprachigen Zahlungsaufforderungen des Amtes für die Einheitsbeiträge in der Landwirtschaft, besonders heuer um die Jahreswende. Der zuständige Landesrat hat gar nichts getan; der Bauernbund hat die Leute aufgefordert zu zahlen, hat seine Beratungsdienste angeboten. Dies anstatt daß der zuständige Landesrat sofort erklärt hätte, daß die Leute nicht zahlen sollen, bevor nicht zwei-

sprachige Formuläre kommen. Solche Fälle hat es noch mehrere gegeben.

Ein anderer Fall ist bekannt geworden vom Leiter des Amtes für Statistik, also des Leiters jenes Amtes, das dem Landesrat Benedikter untersteht, welcher immer kämpft, oder vorgibt zu kämpfen, für die deutsche Sprache. Dieser erlaubte sich, Rundschreiben nur in italienischer Sprache zu verfassen, obwohl er sich selber als zur deutschen Sprachgruppe zugehörig erklärt hat. Bisher hat man von Disziplinarmaßnahmen nichts gehört.

Ein dritter und jüngster Fall - der wohl dem Faß den Boden ausgeschlagen hat - ein entsprechender Beschlußantrag ist von mir bereits geschrieben und wird die nächsten Tage vorgelegt -: Einem Bürger von Toblach ist ein Schreiben des Bürgermeisters zugestellt worden ausschließlich in italienischer Sprache - ein deutscher Bürger, der Bürgermeister kennt ihn und weiß genau, daß er ein Deutscher ist, auch der Name ist deutsch. Ich habe daraufhin eine Anfrage eingebracht und gefragt, ob Landesrat Oberhauser nicht der Meinung ist, daß dieser Bürgermeister, falls er nicht bereit ist, das Recht auf die Doppelsprachigkeit, auf die Muttersprache zu beachten, daß er dann lieber zurücktreten sollte, vorausgesetzt, daß er nicht bereit ist, dies zu beachten. Welches war die Antwort? Die Antwort vom S.V.P.-Landesrat Oberhauser war, daß seines Erachtens dieser Bürgermeister das Gesetz über das Recht auf die Muttersprache nicht verletzt hätte, denn erstens sei dieses Schreiben dem Betreffenden

ja nur zur Kenntnis geschickt worden, der Erstangeschriebene sei eine italienische Firma gewesen, und dem Betroffenen, der aber direkt interessiert war, sei es nur zur Kenntnis geschrieben worden. Eine bereits absolut unannehmbare Auslegung! Ja, wo kämen wir denn hin, wenn Briefe, die einem bestimmten Bürger zur Kenntnis geschrieben werden, nicht in seiner Muttersprache sein müßten? Wo kämen wir denn da hin? Das wäre ja eine unerträgliche Aushöhlung des Rechtes auf die Muttersprache. Aber das war der erste Punkt, den Herr Oberhauser als Entschuldigung und als Begründung zur Behauptung, der Bürgermeister habe gesetzlich gehandelt. Die zweite Begründung - man höre und staune - lautete, daß der betreffende Bürger der italienischen Sprache mächtig sei. Ja, wo sind wir denn? Der SVP-Landesrat für Gemeindeaufsicht behauptet, daß der Bürgermeister rechtmäßig gehandelt hat, indem er nicht in der Muttersprache des Betroffenen geschrieben hat, unter anderem , weil der angeschriebene Bürger auch der italienischen Sprache mächtig sei. Reduziert sich das Recht auf die Muttersprache nur mehr auf die, welche nicht italienisch können? Dritte Begründung: für den Artikel 100 seien noch keine Durchführungsbestimmungen erlassen. Ja, wo sind wir denn hingekommen, meine Herren? Wenn SVP-Landesräte solche Begründungen schriftlich geben, was wollen wir denn dann von den Staatsstellen erwarten, wenn SVP-Landesstellen solche Begründungen geben, um eine ungesetzliche Vorgangsweise, um die Verletzung des Rechtes auf die Muttersprache durch einen SVP-Bür-

germeister so zu rechtfertigen? Aber, wie gesagt, dieser Punkt wird demnächst Gegenstand eines Beschlußantrages von mir im Landtag sein, denn ein solcher SVP-Landesrat müßte den Hut nehmen, und zwar lieber heute als morgen. Denn dies ist ein Verrat an der Südtiroler Volksgruppe, ein Verrat an unserem Kampf um unsere Muttersprache, ein Verrat schlechthin an der Südtiroler Bevölkerung. Wenn die SVP einen solchen Mann noch weiterhin in der Landesregierung duldet, dann hat sie gezeigt, daß sie bereit ist, das Recht der Südtiroler auf die Muttersprache zu verraten. Das nur nebenbei! Ich will nur aufzeigen, wie jetzt in der SVP teilweise Strömungen aufgetaucht sind, die darauf hinauslaufen, das Recht der deutschen und der ladinischen Südtiroler auf ihre Muttersprache dauernd zu verletzen, bzw. sich kaum noch um deren Einhaltung zu kümmern. Wenn wir aber hier wirklich einmal in ferner Zeit einen Zustand erreichen wollen, der wirklich das Recht auf die Muttersprache garantiert, dann müssen natürlich auch, nicht alle, aber wenigstens wichtige Staatsgesetze übersetzt und veröffentlicht werden, damit die Südtiroler damit arbeiten können.

Deswegen habe ich mit Freude den Beschlußantrag des Kollegen Erschbaumer mitunterzeichnet und ich hoffe, daß der Regionalrat denselben annimmt. Es ist eine Empfehlung oder eine Aufforderung an die Mitglieder der Sechser- und Zwölfer-Kommission, hier eine Bestimmung zu erlassen, die die autonome Provinz ermächtigt, diese Übersetzungen selber zu machen. Das muß einmal getan werden! Deswegen bin ich natürlich für diesen Beschlußantrag!

(Illustre Presidente! Colleghe e colleghi! E' chiaro e unilaterale che a lungo andare una effettiva parificazione della lingua tedesca in Alto Adige, o meglio una effettiva equiparazione, sarà soltanto possibile nel momento in cui i cittadini di lingua tedesca e naturalmente anche di lingua ladina, per quanto possibile, disporranno di leggi anche in lingua tedesca, almeno le leggi dello Stato più importanti, poiché a calce di ogni provvedimento legislativo si legge: A chiunque è fatto obbligo di rispettare e di far rispettare la presente legge. La premessa sostanziale è quindi quella di comprendere il contenuto del provvedimento e ciò indipendentemente dal fatto che in Alto Adige si pubblicano le leggi anche in lingua tedesca, che comunque non sono intellegibbili al cittadino medio, in quanto sono confuse, disordinate e linguisticamente incomprensibili - ricordo soprattutto le leggi in materia dell'urbanistica e dell'edilizia abitativa, che il direttore del consorzio dei Comuni le ha unicamente denominate un lavoro di rattoppatura incomprensibile - a prescindere dal caso speciale, prodotto da signori dello S.V.P., o meglio da un loro preciso Consigliere, ma, ripeto, a prescindere da questo caso particolare, sono dell'opinione che un cittadino medio è in grado di comprendere una legge, se tradotta in un buon tedesco. Ritengo pertanto necessario che tutte le leggi nazionali, almeno le più importanti che ci riguardano - il collega Erschbaumer ha menzionato per esempio il Codice della strada - mentre io sono dell'opinione che soprattutto le sanzioni penali sono leggi importanti, trattandosi per il cittadino di una pena, per cui per la nostra Provincia si dovrebbero tradurre soprattutto queste sanzioni, anche se sono inserite nelle varie leggi, ma a tal proposito vi sarebbero da indicarne ancora molte. Senza dubbio tutto questo costa

lavoro e denaro. Finora certi signori dello S.V.P. hanno ritenuto che la bilinguità si può raggiungere facilmente, senza grandi sforzi ed impegno finanziario, senza impiego di persone che provvedono ala traduzione ed alla relativa scrittura. In questo consiste il grave errore. Nell'ultimo periodo di tempo si sono verificati dei casi, in cui sorge il dubbio che i singoli o certi funzionari dello S.V.P. non sono più interessati di curare una effettiva attuazione della bilinguità in Alto Adige. Ricordo soprattutto l'atteggiamento dell'Assessore provinciale Durnwalder, riferito agli inviti di pagamento dell'ufficio preposto ai contributi unificati per l'agricoltura, inviti che verso la fine dell'anno scorso, sono stati spediti in una sola lingua. Il competente assessore non si è mosso, mentre il "Bauernbund" invitò gli interessati a pagare, offrendo la propria consulenza. Il competente Assessore provinciale invece avrebbe dovuto invitare tutti a non pagare, finché i rispettivi inviti fossero stati spediti in entrambe le lingue. Simili casi si sono verificati ripetutamente.

Un altro caso è stato reso noto dal dirigente dell'Ufficio per la statistica, un ufficio cui è preposto l'Assessore provinciale Benedikter, che lotta o meglio dà da intendere di lottare per la lingua tedesca. Questo si permette di redigere circolari in sola lingua italiana, sebbene egli stesso si è dichiarato appartenente al gruppo linguistico tedesco e fino ad oggi non si è provveduto a prendere provvedimenti disciplinari.

Un terzo e recentissimo caso, che è il colmo - a tal proposito ho presentato una mozione che sarà proposta nei prossimi giorni - in cui il sindaco di Dobbiaco ha inviato a un cittadino tedesco, che porta un cognome tedesco, una lettera scritta esclusivamente in lingua italiana.

Ho presentato un'interrogazione, chiedendo all'Assessore provinciale Oberhauser se questo sindaco, qualora non fosse disposto ad osservare il diritto alla bilinguità, all'uso della propria madrelingua, non dovrebbe piuttosto dare le dimissioni.

L'assessore provinciale dello S.V.P. Oberhauser rispose che a suo avviso il sindaco non aveva leso il diritto all'uso della propria madrelingua, poiché all'interessato questa lettera era stata inviata soltanto per conoscenza, trattandosi di uno scritto indirizzato ad una ditta italiana. Un'interpretazione asolutamente inaccettabile! Ma a che punto si arriverebbe se una lettera inviata per conoscenza ad un cittadino non deve essere scritta nella sua madrelingua? Ciò significherebbe un'erosione inaccettabile del diritto all'uso della lingua. Questo però è stato il primo punto indicato dal signor Oberhauser come scusa e motivazione di quanto da lui affermato, cioè che il sindaco avrebbe agito secondo legge. La seconda motivazione - che stupore - diceva che il cittadino interessato conosceva la lingua italiana. Ma come è possibile tutto questo? L'Assessore provinciale dello S.V.P., preposto alla tutela dei Comuni, afferma che il sindaco ha agito secondo legge, avendo egli inviato una lettera non nella madrelingua del cittadino di cui trattasi, poiché, fra l'altro, questo cittadino conosce la lingua italiana. Mi chiedo quindi se il diritto all'uso della lingua è limitato soltanto ai cittadini che non conoscono l'italiano.

Terza motivazione: per l'art. 100 non esistono ancora norme di attuazione. Ma signori, a che punto siamo giunti? Se Assessori provinciali dello S.V.P. forniscono per iscritto simili motivazioni, che cosa vogliamo pretendere dagli uffici statali, se gli organi provinciali

dello S.V.P. ricorrono a simili motivazioni, per giustificare una procedura illegale e la trasgressione della norma, che prevede il diritto all'uso della propria madrelingua? Ma, come già detto, questo punto sarà quanto prima oggetto di una mozione in Consiglio provinciale, poiché un simile Assessore provinciale dello S.V.P. dovrebbe andarsene e cioé piuttosto oggi che domani. Un simile operato è un tradimento a danni del gruppo etnico sudtirolese, un tradimento infine nei confronti della popolazione sudtirolese. Se lo S.V.P. tollera ulteriormente la presenza di un simile uomo nel governo provinciale, dimostra che è disposto a tradire il diritto dei sudtirolesi di usare la propria madrelingua. Questo detto per inciso! Voglio solo indicare come nello S.V.P. sono sorti parzialmente correnti che mirano a ledere il diritto dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina nell'uso della lingua, ossia che trascurano l'osservanza di tale obbligo. Se invece in un futuro vogliamo creare situazioni tali da garantire effettivamente il diritto alla propria madrelingua, si dovrà provvedere a pubblicare, le leggi nazionali più importanti almeno, anche in lingua tedesca, onde permettere ai sudtirolesi di poter lavorare su queste leggi.

Per questo motivo ho firmato con soddisfazione la mozione del collega Erschbaumer e spero che il Consiglio regionale esprima voto favorevole. E' una raccomandazione o un invito a tutti i componenti delle Commissioni dei 6 e dei 12 di predisporre una norma che autorizzi la Provincia autonoma di Bolzano di provvedere in proprio a queste tradizioni. Ciò è indispensabile e pertanto sono favorevole alla presente mozione!

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich muß sagen, ich möchte jetzt sehr gern sowohl dem Landtagsabgeordneten Erschbaumer als auch Lunger erwidern, jedoch, wenn man diesen beschließenden Teil liest, so muß man feststellen und dies offensichtlich, daß es sich um eine Landeszuständigkeit handelt, was die genannten Landtagsabgeordneten ja selber behaupten. Ich muß mich deshalb dagegen verwahren, daß der Regionalrat diese Sache beschließt.

Erstens einmal geht es da nicht um die Zwölfer-Kommission, sondern, wennschon, um die Sechser-Kommission, die diese Durchführungsbestimmungen ausarbeitet. Die Antragsteller gehen davon aus, es sei die Zuständigkeit der Zwölfer-Kommission und bringen den Antrag deswegen in den Regionalrat. Ich muß sagen, es ist in keiner Weise Zuständigkeit der Zwölfer-Kommission. Dann sagen sie selber, der Provinz Bozen soll die Zuständigkeit zuerkannt werden. Ja, entweder ist es grundsätzlich Zuständigkeit der Provinz Bozen oder es kann nicht durch Durchführungsbestimmungen zuerkannt werden und drittens ist da die Rede von einer authentischen Übersetzung und gleichzeitig heißt es, daß also doch der italienische Text gemäß Art. 99 den Vorrang haben muß. Daß es eine authentische Übersetzung geben soll, welche für alle Verwaltungsstellen bindend sein soll, das ist auch unvereinbar.

Ja, aber, wie gesagt, ich möchte sehr gern antworten, aber ich muß mir aus Gründen der Zuständigkeit, die Antwort im Landtag bei

der Gelegenheit, die ja die Herren angekündigt haben, vorbehalten und nicht im Regionalrat. Daher beantrage ich, daß dieser Beschlußantrag hier nicht abgestimmt werden kann.

(Ben volentieri vorrei replicare ai Consiglieri provinciali Erschbaumer e Lunger, ma leggendo la parte deliberativa si deve constatare che evidentemente trattasi di una competenza provinciale, come affermano i Consiglieri menzionati. Per questo motivo mi devo opporre che si deliberi in materia in Consiglio regionale.

Innanzitutto trattasi della Commissione dei 6 e non della Commissione dei 12, che sta lavorando alle relative norme di attuazione. I firmatari partono dal presupposto che la competenza sia della Commissione dei 6 e propongono pertanto tale documento al Consiglio regionale, mentre io devo affermare che la questione non riguarda minimamente la Commissione dei 12. Loro stessi affermano che la competenza in parola deve essere riconosciuta alla Provincia di Bolzano. La competenza o è fondamentalmente della Provincia di Bolzano o, caso contrario, non può essere riconosciuta mediante norme di attuazione ed in terzo luogo si parla di traduzione autentica, ma nel contempo si afferma che a sensi dell'art. 99 il testo italiano è determinante. Risulta pertanto essere inconciliabile l'affermazione che si deve predisporre una traduzione autentica, vincolante per tutte le amministrazioni.

Come già detto, vorrei rispondere ai due Consiglieri, ma mi devo

riservare tale risposta in Consiglio provinciale, per motivi di competenza, cogliendo l'occasione, già annunciata dai due Consiglieri e non posso quindi entrare nel merito qui in Consiglio regionale. Propongo pertanto di non trattare la mozione in questa sede).

PRESIDENTE: E' stato sollevato il dubbio di competenza del Consiglio regionale a trattare la mozione. La materia è regolata dall'art. 73 e quindi possono parlare a favore e contro due consiglieri, dopodiché il Consiglio vota.

Qualcuno chiede la parola?

La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Herr Präsident! Wenn die Kompetenz zur Zeit bei der Region liegt und ich beziehe mich dabei auf eine Mitteilung von Frau Landesrat Gebert-Deeg, die eine schriftliche Mitteilung gegeben hat, daß die Kompetenz nicht bei der autonomen Provinz Bozen liegt, ein Gesetz zu übersetzen, das damals im Bereich der Familienberatung stand, sondern das liegt ausschließlich in der Kompetenz der Region. So hat ein Landesregierungsmitglied mitgeteilt, Landesregierungsmitglied der SVP. Nun, wissen wir, daß selbst von der Region ein Gesetzentwurf vorgelegt wurde, der die Neuordnung des Amtsblattes zum Inhalt hatte, also Kompetenz der Region. Hier im beschließenden Teil sagen wir, daß diese Kompetenz was die Übersetzung anbelangt und die Veröffentlichung im Amtsblatt sollte der autonomen Provinz Bozen übertragen werden. Ob das möglich oder nicht möglich ist, das muß geprüft werden. Aber wenn jetzt der SVP-Sprecher verhindern will, daß man im Regionalrat über so etwas abstimmt, daß er nicht will, daß die Kompetenzen auf die Provinz Bozen übergehen, dann sieht man immer stärker, mit welcher Augenauswischerei die SVP in den letzten Jahrzehnten gesagt hat: Los von Trient, in den letzten Jahrzehnten gesagt hat: Aushöhlung der Region. Wenn es darauf ankommt, dann wehrt sie sich mit Händen und Füßen, daß die Kompetenzen nicht an die Provinz abgegeben wird. Hier erwähnen wir jeweils Zwölfer- und Sechser-Kommission. Es ist nie die Rede allein von der Zwölfer-Kommission,

immer Sechser- und Zwölfer-Kommission.

Deswegen, wenn es nur darum ginge, die Zwölfer-Kommission wegzulassen und nur die Sechser-Kommission zu schreiben, wenn der politische Wille da wäre, dann könnte man das ohne weiteres machen. Wir haben öfters im Regionalrat und auch in den Provinzparlamenten Kompromisse gefunden, wo wir Wortänderungen gefunden haben, vorausgesetzt, daß man was will. Wenn man aber nicht will, dann findet man immer Argumente, wie jetzt der Regionalratsabgeordnete Benedikter, der sagt, es steht da die Zwölfer-Kommission und daher empfehlt, daß das nicht hier behandelt werden darf. Ich meine, man muß wirklich hier als Vertreter des Volkes schockiert sein, daß man in der Tat erlebt, wie sich die SVP sträubt, daß eine vernünftige Lösung, eine vernünftige Regelung, eine vernünftige Anwendung des Pariser-Vertrages, eine vernünftige Anwendung des Artikels 2 des Autonomiestatutes gemacht würde. Aber es könnte auch so sein: Würde zum Beispiel jetzt der Präsident des Regionalausschusses Pancheri erklären: Die Region wird sich jetzt bemühen, daß alle die im Interesse des Volkes, im Interesse der deutschen Sprache hier liegenden Staatsgesetze übersetzt werden. Das wäre auch schon etwas. Wenn er hier erklärt, er würde alle diese Gesetze aus der Sicht der Kompetenz der Region übersetzen, dann wäre schon viel erreicht. Die Einbringer gehen natürlich einen Schritt weiter; die sagen: die Kompetenz an die Provinz Bozen. Das will die SVP nicht und wenn die SVP das nicht will, dann wird das auch in der Sechser- und Zwölfer-Kommission nicht durchgesetzt werden können, wenn es die SVP nicht will. Aber

mir geht es darum, daß wir auch die Staatsgesetz auf deutsch übersetzt bekommen und im Amtsblatt veröffentlicht. Um das geht es. Die SVP will es verhindern. Deswegen, Herr Präsident, ersuche ich, daß Sie nicht zur Abstimmung bringen, ob dieser Beschlußantrag zugelassen wird, sondern daß Sie selbst erklären, daß dieser Beschlußantrag hier zur Behandlung zu gelangen hat und daß er auch hier zur Abstimmung kommen soll.

(Signor Presidente! Sono a conoscenza che la competenza è della Regione e a tal proposito mi riferisco alla comunicazione fatta dall'Assessore provinciale Gebert Deeg, per mezzo di una lettera, in occasione della trattazione del problema dei consultori familiari. La competenza a tal proposito non è della Provincia autonoma di Bolzano, così ha comunicato a suo tempo un componente dello S.V.P., che siede sui banchi della Giunta provinciale di Bolzano. Sappiamo che la Regione ha presentato un disegno di legge, concernente il riordinamento del Bollettino Ufficiale, per il quale è competente. Nella parte deliberante affermiamo oggi che la competenza della traduzione e della relativa pubblicazione deve essere trasferita alla Provincia autonoma di Bolzano. Si deve quindi esaminare se ciò sia più o meno possibile. Se quindi oggi il portavoce dello S.V.P. vuole evitare una votazione in Consiglio regionale e quindi evitare che le competenze vengano trasferite alla Provincia di Bolzano, è segno evidente che l'affermazione dello S.V.P. pronunciata negli ultimi decenni "Los von Trient" ed erosione della Regione" aveva soltanto lo scopo di gettare fumo negli occhi. Quando si tratta di decidere, si oppone in tutte le maniere e nel caso specifico si tratta di trasferire competenze alla Provincia. Stiamo parlando delle

Commissioni dei 12 e dei 6 e non soltanto della Commissione dei 12, ma di entrambe le Commissioni in parola.

Se si trattasse unicamente di tralasciare la Commissione dei 12 e di indicare la sola Commissione dei 6, ciò sarebbe possibile, se esistesse la volontà politica. In Consiglio regionale ed anche nei Consigli provinciali abbiamo spesso trovato compromessi per modificare la formulazione, ma doveva sempre esistere la volontà. Se questa non vi è si trovano sempre argomenti, come sta facendo ora il Consigliere regionale Benedikter, che afferma che nel testo è stata inserita anche la Commissione dei 12 e raccomanda pertanto di sospendere la trattazione. Come rappresentanti della popolazione si deve essere proprio scioccati nel constatare, come lo S.V.P. si oppone ad una soluzione ragionevole, ad una regolamentazione e appplicazione dell'art. 2 dello Statuto di autonomia. Un'altra soluzione potrebbe essere un impegno espresso dal Presidente della Giunta regionale Pancheri di provvedere nell'interese della popolazione di lingua tedesca alla pubblicazione anche in tedesco delle presenti leggi dello Stato. Anche questo sarebbe in certo qual modo una soluzione.

Se egli dichiara di provvedere, data la competenza della Regione, alla traduzione di queste leggi, ciò, ripeto, sarebbe già molto. I firmatari invece compiono un passo in più e chiedono il trasferimento della competenza alla Provincia di Bolzano, ma lo S.V.P. non vuole e perciò non sarà possibile far valere questa tesi in sede delle Commissioni dei 6 e dei 12, semplicemente perché lo S.V.P. non vuole. A me interessa che le leggi nazionali vengano pubblicate in entrambe le lingue sul Bollettino Ufficiale. Questo è il nocciolo della questione. Lo S.V.P. si oppone e per questo motivo, signor Presidente, la prego di

non porre in votazione l'ammissibilità della presente mozione, ma di dichiarare lei stesso che la mozione va trattata e quindi posta regolarmente in votazione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich bleibe bei meinem Standpunkt und dieser lautet, daß so etwas, was die Zuständigkeit der Provinzen - und in diesem Fall die Zuständigkeit der Provinz Bozen betrifft -, worüber der Regionalrat weder für noch dagegen zu befinden hat, und zwar geht es nicht um den Artikel des Autonomiestatutes, der der Region zuerkennt, das Amtsblatt herauszugeben, nicht wahr, um das geht es da nicht, im Landtag behandelt werden muß. Und alles was Sie da gesagt haben: die SVP und hin und her, nicht wahr; das ist erlogen. Das sind glatte Lügen, daß wir nicht interessiert wären! Darüber ist Spielraum genug, im Landtag zu reden und diesen Spielraum habt ihr ja auch genützt. Aber wir sind nicht einverstanden, daß Dinge, die in die Zuständigkeit der Sechser-Kommission fallen - sie sind von allem Anfang der Sechser-Kommission zugeteilt worden - im Regionalrat behandelt werden; diese Dinge haben also mit dem Regionalrat als beschließendes Organ nichts zu tun und sollen, wie gesagt, im Landtag ausgetragen werden noch und noch, was ihr ja, glaube ich, sowieso wirklich weidlich ausnützt.

(Rimango sul mio punto di vista e cioè, trattandosi di competenza della Provincia - e nel caso specifico di competenza della Provincia di Bolzano - il Consiglio regionale non può deliberare né a favore né contro tale argomento e non si tratta nella fattispecie dell'articolo dello Statuto di autonomia, che riconosce alla Regione la competenza del Bollettino Ufficiale, per cui tale materia deve essere trattata in Consiglio provinciale di Bolzano;

Tutto quello che lei ha inoltre detto sullo S.V.P., che noi non avremmo alcun interesse ecc., sono mere bugie.

In Consiglio provinciale di Bolzano vi è sufficientemente spazio per dibattere la materia e questa possibilità è stata da loro già utilizzata. Non siamo certamente d'accordo che questioni di competenza della Commissione dei 6 - tale problema è stato affidato sin dall'inizio alla Commissione dei 6 - vengano discusse in Consiglio regionale; simili argomenti non hanno nulla a che fare con questo organo deliberante, per cui il relativo dibattito deve svolgersi in Consiglio provinciale e della qual cosa lor signori hanno fatto ampiamente uso).

PRESIDENTE: Devo precisare al consigliere Erschbaumer che il Presidente non ha il potere di decidere, decide il Consiglio, in base all'art. 73; è estremamente evidente.

Quindi pongo in votazione l'ammissibilità. Cons. Lunger.

LUNGER (P.D.U.): Ich bitte die Beschlußfähigkeit festzustellen.

Prego accertare il numero legale.

PRESIDENTE: E' in votazione l'ammissibilità o meno della mozione n. 16.

E' respinta a maggioranza con 4 voti favorevoli, 20 contrari e una astensione.

Manca il numero legale. La seduta è sospesa per un'ora.

Riprendiamo alle ore 11.

(Ore 10.05)

(Ore 11.05)

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta riprende.

Es muß jetzt die Abstimmung wiederholt werden über die Zulässigkeit oder Nicht-Zulässigkeit des Beschlßantrages Nr. 16.

Si deve ripetere la votazione sulla ammissibilità o non ammissibilità della mozione n. 16.

Ich stelle noch einmal die Frage: wer mit der Zulassung einverstanden ist, möchte die Hand erheben. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen?

Pongo nuovamente la domanda: chie è d'accordo per l'ammissibilità, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Das Abstimmungsergebnis ist: L'esito della votazione è il seguente:

22 Nein-Stimmen,

5 Enthaltungen,

2 Ja-Stimmen.

22 no,

5 astensioni,

2 sì.

Damit ist die Beschlußfähigkeit nicht erreicht.

Non è stato raggiunto il numero legale.

Damit wird die Sitzung hier abgebrochen.

La seduta viene rinviata.

Der Regionalrat ist für nächsten Donnerstag, 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr, einberufen.

Il Consiglio regionale è riconvocato per il prossimo giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.

Wir gehen weiter mit der Behandlung der Beschlußanträge.

Continueremo con la trattazione delle mozioni.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 11.07).